



➤ A TUTTI I DOCENTI

➤ All'assistente amministrativo Area Personale

Giuseppina Iezzi

➤ SEDE/ATTI/SITO WEB

OGGETTO: Direttiva assenze e permessi personale docente A.S. 2019/2020

Premesso che il CCNL scuola 2016-2018 siglato il 19 aprile 2018 non ha apportato modifiche alla disciplina dei permessi e delle assenze fruibili dal personale docente,

Considerato che **nell'art.1 comma 10 del CCNL 2016-2018** è specificato che per quanto non espressamente previsto dal suddetto CCNL, continuano a **trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione** e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n.165/2001,

con la presente si comunicano alle SS.LL. le modalità di fruizione di assenze, permessi e ferie da parte del personale docente cui attenersi scrupolosamente a garanzia del diritto allo studio degli alunni e del buon funzionamento dell'istituzione scolastica.

1. La comunicazione dell'assenza per malattia e/o la proroga di un evento già in corso devono essere effettuate, da parte di tutto il personale, telefonicamente all'ufficio di segreteria al mattino, tra le **ore 7.30 e le ore 7.50**, a prescindere dal turno di servizio. **E' opportuno avvisare anche in via informale il collaboratore del Ds addetto alle sostituzioni.**
2. I permessi retribuiti – per motivi personali/famiglia, studio, etc. – vanno usufruiti a domanda da indirizzare alla scrivente con almeno tre giorni d'anticipo, così come previsto anche da contrattazione e vanno motivati, anche in busta chiusa, se necessario. La

richiesta di permesso retribuito per motivi personali/ di famiglia, avanzata nella stessa giornata in cui s'intende fruirne, sebbene legittima, deve rivestire **carattere di eccezionalità** e deve essere anch'essa documentata, come previsto dalla norma contrattuale e secondo quanto indicato nei punti precedenti.

3. I permessi di cui alla **Legge n. 104/92** vanno usufruiti secondo le modalità indicate dalla norma stessa e dall'art. 15, c. 6 CCNL 2006-09, in base al quale i docenti devono usufruirne **possibilmente in giornate non ricorrenti**. Per ovvie ragioni di carattere organizzativo si invita il personale a comunicare la fruizione del predetto permesso con **almeno cinque giorni d'anticipo**;

La comunicazione, avanzata nella stessa giornata in cui s'intende fruirne, sebbene legittima, **deve rivestire carattere di eccezionalità** per le ragioni su espresse e deve essere effettuata con la stessa procedura con la quale si comunica l'assenza per malattia: tra le ore **07:30 e le ore 07:50**, a prescindere dal turno di servizio.

5. La richiesta di assenza dalla partecipazione degli impegni previsti dal Piano Annuale delle Attività, anzitempo noto a tutti i docenti, deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e deve essere sostenuta da comprovate ragioni di forza maggiore (*visita specialistica, malessere, gravi problemi familiari e/o personali*) **da documentare in maniera circostanziata, anche mediante autocertificazione. I docenti pertanto possono fruire delle forme di congedo normativamente previste.** Al fine di consentire alla scrivente la valutazione del caso, l'eventuale richiesta di assenza dall'attività collegiale deve essere presentata **al massimo entro le ore 12.00** del giorno in cui è calendarizzato l'impegno.

ASSENZA PER VISITA SPECIALISTICA

Con nota del 06.05.2015, prot. n. 7457, il Miur ha definitivamente chiarito la questione disponendo che, *nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, si ritiene che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all'art 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito successivamente.*

Sostanzialmente, il docente potrà utilizzare l'**istituto dell'assenza per malattia** per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, ferme restando le ulteriori possibilità riconducibili all'utilizzo dei permessi brevi, per motivi personali o alle ferie.

FRUIZIONE PERMESSI BREVI (art. 16 CCNL)

Il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato può fruire, per esigenze personali, di **permessi brevi** non superiori alla metà dell'orario giornaliero di servizio e comunque fino ad un massimo di 2 ore. Il recupero avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze e allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

I permessi brevi vanno richiesti **solo ed esclusivamente al Dirigente scolastico** entro le ore 12:00 del giorno precedente, tranne casi del tutto eccezionali. Solo in caso di assenza temporanea del Dirigente il permesso potrà essere chiesto ai collaboratori del DS. I permessi vanno recuperati entro due mesi, altrimenti varranno come ore di servizio non prestato con conseguente decurtazione da operare sullo stipendio. La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio. **Non ne è consentita la fruizione senza previa autorizzazione del D.S. o in caso di assenza del collaboratore del DS. In mancanza le ore di permesso verranno considerate come non prestate.**

SI sottolinea, per i docenti di scuola primaria, che l'assenza dalle due ore di programmazione settimanale non è da considerarsi permesso breve.

FRUIZIONE FERIE (art. 13 CCNL 29.11.2007)

I docenti possono fruire delle ferie maturate:

- Dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni;
- Vacanze natalizie e pasquali;
- L'eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno).

- Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (tali docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).

I docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche usufruiranno delle ferie durante la sospensione delle attività didattiche. In caso contrario dal monte ferie spettanti verranno sottratti i giorni di sospensione delle lezioni durante i quali il docente avrebbe potuto godere dei giorni di vacanze e solo il rimanente verrà liquidato economicamente.

Ricordiamo invece che durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni è possibile fruire **di 6 gg. ferie** che vanno richieste al dirigente scolastico con congruo anticipo (**almeno 10 giorni prima**) e che verranno concesse solo se non determinano oneri aggiuntivi per l'Amministrazione e difficoltà di per la sostituzione del personale che se avvale (art. 13 Co. 9 CCNL)

La richiesta, da circostanziare e documentare, anche con autocertificazione, va inoltrata alla scrivente con congruo anticipo, **almeno dieci giorni prima**, al fine di consentire la valutazione dell'istanza e della conseguente concessione che sarà subordinata alle esigenze di servizio

CI SI AUSPICA CHE QUANTO SUESPOSTO SIA OGGETTO DI PUNTUALE RISPETTO DA PARTE DI TUTTO IL PERSONALE DOCENTE.

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE.



Il dirigente scolastico

(dott.ssa Antonella d'Urzo)

[documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate]